



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/09/2005

=====

ADDI' 27/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Mandarelli - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE 823

Oggetto:

Legge regionale 48/95. Finanziamento dei progetti - obiettivo presentati dalle Associazioni di Donatori Volontari di Sangue. Rideterminazione criteri e modalita' per il riparto dei fondi in bilancio.



823 27 SET. 2005 *Dei*

Oggetto: Legge regionale 48/95. Finanziamento dei progetti obiettivo presentati dalle Associazioni di donatori volontari di sangue. Rideterminazione criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la legge 4 maggio 1990, n.107, recante: "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi emocomponenti e per la produzione di plasmaderivati";

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, concernente "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio";

VISTA la propria deliberazione 15 aprile 1998 n. 1345; *concernente contributi in favore delle associazioni di volontariato. Rideterminazione criteri e modalità per il riparto fondi in bilancio* *8

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 48 concernente "Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990 n. 107", che all'art. 2, comma 6, lettera d) prevede il finanziamento di progetti obiettivo presentati dalle Associazioni di Donatori Volontari di Sangue iscritte al Registro regionale delle Associazioni di volontariato alla sezione Sanità – sottosezione Donazione di Sangue;

VISTO il Capitolo di bilancio H13504 denominato "Finanziamento di progetti – obiettivo presentati dalle Associazioni del sangue, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale";

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993. n. 57 relativa alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati *(art. 7)* *3

VISTA la propria deliberazione 4 maggio 1999 n. 2276 concernente i criteri di erogazione dei contributi alle Associazioni di donatori volontari di sangue;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti";

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti";

VISTA la DGR 17 giugno 2005, n.579 concernente: "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per il concorso della Regione Lazio alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e sanitario. (art.33, punto 1, lettera b) della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.10)";

RITENUTO, in conformità ai principi sulla trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di rideterminare i criteri e le modalità per il riparto dei fondi in bilancio, a favore



dei progetti obiettivo, di cui all'art. 2, comma 6, lettera d) della legge regionale 48/95, presentati dalle Associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue, iscritte al Registro regionale, così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di rideterminare i criteri e le modalità per il riparto dei fondi in bilancio, a favore dei progetti obiettivo, di cui all'art. 2, comma 6, lettera d) della legge regionale 48/95, presentati dalle Associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue, iscritte al Registro regionale, così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

20 SET. 2005



ALLEGATO A

011
Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per il finanziamento dei progetti obiettivo, di cui all'art. 2, comma 6, lettera d) della legge regionale 48/95.

Le iniziative dirette al raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti, intraprese dalle Associazioni, devono concorrere in maniera adeguata e commisurabile agli obiettivi preposti dalla Programmazione Regionale.

L'attribuzione del contributo terrà conto dell'attività svolta dall'Associazione ed, in particolare, dell'incremento dei seguenti indici:

- numero dei donatori periodici;
- numero dei nuovi donatori;
- unità raccolte nell'anno di riferimento;
- indice di donazione.

A) Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Saranno ammesse le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno da parte delle Associazioni di donatori di sangue iscritte al Registro regionale del volontariato, per l'attuazione di progetti - obiettivo, da realizzare sul territorio regionale.

2. I progetti devono indicare con adeguato livello di dettaglio:

- a) gli obiettivi del progetto ed i risultati attesi, in relazione al contesto e al fabbisogno;
- b) i contenuti dell'iniziativa, le sue caratteristiche quali-quantitative e le modalità di espletamento;
- c) i destinatari dell'iniziativa;
- d) gli eventuali beni e servizi da acquisire necessari per la realizzazione del progetto e le modalità del loro impiego;
- e) il responsabile dell'iniziativa;
- f) il personale necessario per la realizzazione, con l'indicazione delle qualifiche professionali, dei compiti e delle relative modalità di espletamento, dell'impegno temporale richiesto per ciascuna unità, del tipo di rapporto;
- g) i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
- h) le attività ritenute opportune per la promozione e/o diffusione del progetto;
- i) la sussistenza dei presupposti giuridici e/o di fatto di realizzabilità del progetto (permessi, autorizzazioni, nulla osta);

3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad apportare al progetto le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie dalla Direzione competente al fine di renderlo conforme alle indicazioni di cui al precedente punto 2.

4. Al progetto devono essere allegate:

- a) copia del bilancio relativo all'anno precedente a cui è riferita la richiesta del contributo;



- b) la dichiarazione che per il progetto non sono stati erogati contributi da altri enti pubblici o privati, o richiesti agli stessi in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione;
- c) i curricula del personale di cui al punto 2, lettera f.



B) Esclusioni

1. Non saranno esaminate le richieste presentate da Associazioni che:

- omettano le indicazioni di cui al comma A, punto 2;
- non abbiano rendicontato i contributi già ricevuti ai sensi dell'art.6, comma 2 della legge regionale 48/95;
- abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal Registro regionale;
- si riferiscano a continuazione o riproposizione, anche sotto diverso nome, di specifiche attività o progetti già finanziati dalla Regione negli anni precedenti.


C) Caratteristiche peculiari dei progetti e rendicontazione

1. I preventivi devono indicare analiticamente tutte le spese che si prevede di effettuare per la realizzazione del progetto.

Sono ammesse a contribuzione e possono pertanto essere incluse nei preventivi le seguenti spese:

- a) spese di progettazione nella misura massima del 5% dell'importo del contributo richiesto;
- b) spese di coordinamento nella misura massima del 5% dell'importo del contributo richiesto;
- c) spese di segreteria, amministrazione e rendicontazione nella misura massima complessiva del 10% dell'importo del contributo;
- d) retribuzioni e compensi per il personale di cui al precedente comma A, punto 2, lettera f), con esclusione dei volontari;
- e) oneri contributivi a carico dell'ente relativi a retribuzioni e compensi corrisposti di cui alla precedente lettera d);
- f) rimborsi per spese, sostenute dal personale di cui al precedente comma A, punto 2, lettera f) – inclusi i volontari – secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- g) acquisto di beni e servizi;
- h) spese per assicurazioni obbligatorie.

Nel caso di acquisto di beni durevoli il soggetto beneficiario dovrà indicare l'ubicazione degli stessi ed impegnarsi a non cedere a nessun titolo i beni ed a mantenere la destinazione d'uso nei cinque anni successivi alla realizzazione del progetto.



2. Entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, i soggetti beneficiari devono far pervenire alla Direzione competente la relazione finale ed il rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione giustificativa.

3. La relazione finale deve illustrare con adeguato livello di dettaglio:

- a) le attività svolte e le relative modalità di svolgimento, in conformità alle indicazioni progettuali: sono ammessi parziali scostamenti dal progetto purché siano adeguatamente



motivati e non incidano significativamente, ad insindacabile giudizio della Direzione Regionale competente, sul conseguimento degli obiettivi prefissati;

- 2/3/
- b) la quantità dei destinatari dell'iniziativa;
 - c) le caratteristiche e le modalità delle prestazioni fornite dalle singole unità di personale addetto, compresi gli eventuali volontari;
 - d) le caratteristiche dei beni e dei servizi acquisiti e/o forniti dall'Associazione e le modalità del loro impiego;
 - e) i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
 - f) le eventuali attività di promozione e/o diffusione dell'iniziativa;
 - g) i materiali informativi e/o divulgativi eventualmente realizzati;
 - h) gli obiettivi conseguiti.

Alla relazione finale vanno allegati i materiali eventualmente prodotti o copia di essi.

4. Il rendiconto deve indicare analiticamente tutte le spese effettuate attinenti il progetto presentato per l'anno di riferimento. Sono ammessi scostamenti parziali degli importi preventivati nella misura massima del 10% per ciascuna voce di spesa, purché rimanga invariato il costo complessivo del progetto.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da trasmettere in originale o copia conforme, deve essere in regola con la normativa fiscale e contributiva. Ad essa vanno allegate le copie dei modelli di versamento delle ritenute fiscali e contributive effettuate. Essa deve essere accompagnata altresì dal relativo elenco e da un prospetto articolato per voci di spesa.

D) Erogazione contributi

1. I contributi per la realizzazione del progetto sono erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% a seguito dell'adozione del provvedimento di impegno di finanziamento;
- 50% a seguito della ricezione della relazione finale, del rendiconto, della documentazione giustificativa delle spese e della verifica della loro conformità al presente atto.

2. Qualora, a seguito di verifica, si accerti che il soggetto beneficiario non ha realizzato l'iniziativa, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate

In caso di realizzazione parziale del progetto, l'importo complessivo erogato viene commisurato all'entità degli obiettivi conseguiti.

